



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

Provvedimento n. 26/25

14 Novembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 10/11/25) redatto nei confronti di XXXXX XXXXX , nella qualità di atleta tesserato presso XXXX XXXX XXXX XXXXX, in occasione della 1^ Prova Granprix Joy Of Moving di fioretto maschile tenutasi in Brescia in data 9.11.25;
- letti gli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto delle memorie difensive redatte nella immediatezza dell'evento e depositate presso la DT, nonché le successive memorie dell'atleta pervenute presso questo ufficio in data 12/11/2025;
- Ritenuto che il comportamento assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al contegno che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che disciplinano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che dal referto arbitrale risulta che il gesto sanzionato è stato violento tant'è che la maschera lanciata ha determinato un forte rumore ed ha rotolato oltre le due pedane limitrofe, con potenziali rischi connessi;
- Considerato inoltre che le circostanze, così come addotte nelle memorie difensive acquisite, per cui il gesto sarebbe riportabile ad una esultanza di gioia, non appaiono essere certamente giustificative del gesto di cui si è reso autore;
- Considerato che, oltre al rammarico e le scuse espresse con le note difensive, risulta che il fatto non è in discussione ed anzi confermato nella sua totalità dalle dichiarazioni rese, tant'è che lo stesso maestro ipotizza la necessità di "*comminare una sanzione in sala*" per il comportamento evidentemente non consono rispetto a quello che l'atleta in gara deve osservare;
- Considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

- Visti gli artt. 24, comma 2 e 61 del Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXX XXXXXX la sanzione della complessiva squalifica di 1 (una) gara, da scontarsi nella qualità di atleta, categoria fioretto, in occasione della prima giornata utile di calendario federale alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale, per esteso con i dati sensibili oscurati ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Creti